

57/24 n



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'appello
ROMA

RICORSO PER CASSAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO
(art.608 c.p.p.)

avverso la sentenza n.8593/2024 emessa nel procedimento n.12588/2019 RG dalla Corte d'Appello di Roma all'udienza del 9.7.2024, con termine di giorni 90 per il deposito (avvenuto il 7.10.2024), con la quale, in riforma della pronuncia di prime cure nei confronti di PALMACCI Gaetano e altri, veniva revocata la confisca e disposto il dissequestro di tutti i terreni e degli immobili

per il seguente

MOTIVO

Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche (artt.30 comma 1 e 44 comma 2 DPR 380/2001) di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art.606 comma 1 lett."b" c.p.p.)

La Corte d'Appello, chiamata a decidere su gravame proposto da PALMACCI Gaetano e altri in relazione a sentenza del Tribunale di Tivoli del 22.11.2016 che li aveva visti condannati per il reato di lottizzazione abusiva con confisca dei terreni abusivamente lottizzati, nel pronunciare sentenza di non doversi procedere (in parte per morte del reo, in parte per prescrizione), ha nel contempo revocato la suddetta confisca valorizzando a tale scopo l'intervenuta variante al PRG del Comune di Rignano Flaminio che ha nelle more riclassificato la zona denominata "Prataccio" da "Zona Agricola E, sottozona E3" a "Zona di Espansione C"; tale circostanza nuova, secondo la Corte, "dimostrerebbe *ex post* la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici generali" e "la volontà dell'amministrazione di rinunciare all'acquisizione delle aree".

Tale conclusione non appare condivisibile, per le ragioni che seguono.

Occorre premettere che il reato di cui all'art.44 comma 1 lett.c) DPR 380/2001 sussiste sia quando la lottizzazione viene attuata in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o con le norme urbanistiche, sia quando la stessa non sia stata previamente autorizzata (art.30 comma 1 DPR citato).

A tale riguardo non sembra inutile osservare che la seconda ipotesi presuppone la persistente rilevanza penale della condotta pur quando l'intervento non sia in contrasto con la programmazione pianificatoria; di contro, laddove l'autorizzazione fosse stata rilasciata in dispregio di detta pianificazione, il provvedimento dovrebbe essere "disapplicato" dal giudice penale.

Da tale impostazione si ricava che la lottizzazione non è abusiva soltanto a condizione che l'intervento sia rispettoso della già citata pianificazione e sia stato debitamente autorizzato (si vuol dire, in tal modo, che devono sussistere *entrambe* le condizioni appena dette).

Nel caso di specie, il fatto che sia stata adottata una variante al PRG nel senso sopra riportato non è ostativo all'adozione della confisca dei terreni e degli immobili quando non risulta che a detta variante si sia ad oggi accompagnato il rilascio di un'autorizzazione a lottizzare ovvero di un piano di lottizzazione convenzionato che consacri la volontà dell'amministrazione di dare attuazione alla pianificazione urbanistica generale con uno specifico strumento attuativo.

Tale impostazione non collide con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità laddove si è affermato che osta alla confisca, oltre al rilascio di un'autorizzazione postuma, l'approvazione di un *piano di recupero*, e ciò in quanto si tratta in entrambi i casi di strumenti *attuativi* della pianificazione urbanistica generale che consentono il mantenimento della lottizzazione (e se del caso il rilascio di ulteriori titoli a edificare).

Va infatti chiarito, ove necessario, che il "piano di recupero" (artt.27 e ss Legge 457/1978) dà attuazione alle prescrizioni del PRG prevedendo appunto, attraverso l'iniziativa dei proprietari ovvero della stessa Amministrazione comunale, il mantenimento in essere di aree già parzialmente o totalmente edificate mediante un processo di rigenerazione urbanistica che includa, tra l'altro, la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Da tale impostazione, se condivisa, si ricava che l'adozione di una variante al PRG, se costituisce l'indispensabile premessa della sequenza procedimentale, non fa venir meno di per sé l'abusività della lottizzazione in difetto di uno specifico strumento attuativo (piano di recupero o piano di lottizzazione) né tantomeno consacra, contrariamente a quanto espresso dalla Corte d'Appello, la volontà del Comune di rinunciare all'acquisizione delle aree (a tale riguardo non può farsi a meno di rilevare che la confisca disposta in sede giudiziaria non è subordinata ad una manifestazione di volontà dell'ente territoriale né può essere dal medesimo riacquisita).

Allo stato, pertanto deve essere confermata la confisca stabilita dal Tribunale di Tivoli, impregiudicate eventuali determinazioni di segno diverso, anche *in executivis* (Cass.47272/2005), in presenza di mutate condizioni.

PQM

il Pubblico Ministero chiede che la Corte di Cassazione, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare l'impugnata sentenza, nei limiti di cui sopra, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma per nuova determinazione.

Roma, 30.10.2024

IL PUBBLICO MINISTERO

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE:

Roberto Felici



2

L'AVVOCATO GENERALE

Salvatore Vitello

Il Procuratore Generale
Giuseppe Arato

Depositato in Cancelleria

6 NOV 2024
R. PUNZIONATO / R. ZUETTOUTAR

